



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3933070028

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026

## Comunicato Ufficiale N.76 del 11 Maggio 2026

### SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

PROGETTI E TORNEI

RAPPRESENTATIVE

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

ATTIVITÀ AMATORIALE LUDICO RICREATIVA

CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



**COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE****ATTIVITA' DI CALCIO A 11****PRIMA CATEGORIA PLAY-OUT****ABBINAMENTI A/D e B/C**

A seguito del sorteggio effettuato in data odierna presso il Comitato Regionale Abruzzo, si comunicano le squadre che giocheranno la prima partita in casa:

**ABBINAMENTI A/D****Andata Domenica 17 Maggio 2026, ore 16.30**

Tagliacozzo 1923	Nepezzano Calcio	Campo Tagliacozzo Loc.tà S.Onofrio
------------------	------------------	------------------------------------

**ABBINAMENTI B/C****Andata Domenica 17 Maggio 2026, ore 16.30**

Castellamare Pescara Nord	Biancorossi Fossacesia	Campo Zanni "E. D'Agostino" Pescara
---------------------------	------------------------	-------------------------------------



## RISULTATI

### ECCELLENZA

Finale Play – Out

Domenica 10 Maggio 2026, ore 16.30

Penne 1920	Montorio 88	2 – 3 d.t.s. Vedi Del. G.S.
------------	-------------	-----------------------------

### PRIMA CATEGORIA

Semifinale Play-Off

Sabato 9 Maggio 2026, ore 16.30

Amiternina Scoppito	Sportland F.C. Celano	1 – 2 Vedi Del. G.S.
---------------------	-----------------------	----------------------



## GIUDICE SPORTIVO

# GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito dai sostituti Avv. Francesco Alfonsi e Avv. Antonio Orsini, nella seduta del 11/05/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## ECCELLENZA

### PLAY - OUT

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10.05.2026 PENNE 1920 / MONTORIO 88

#### **Il Giudice Sportivo**

Con ricorso ritualmente proposto nel rispetto dell'abbreviazione dei termini disposta con CU FIGC n. 156/A del 5.02.2026, la S.S.D. PENNE 1920 ha chiesto l'applicazione a carico della Società MONTORIO 88 della sanzione della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 6 lett. a), del CGS, per aver questa effettuato un numero di sostituzioni non consentite nel corso dei tempi supplementari della gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 2 a 3 d.t.s..

La ricorrente sostiene che la Soc. MONTORIO 88 nella gara in questione, protrattasi sino ai tempi supplementari, effettuava tre sostituzioni nel corso dei tempi regolamentari e altre tre sostituzioni nel corso del secondo tempo supplementare. In tal modo avrebbe violato le disposizioni del C.U. L.N.D. n. 1 del 1.07.2025 e del C.U. del C.R. Abruzzo n. 1 del 3.07.2025, contenenti il medesimo precetto: *"Per la stagione sportiva 2025/2026, è altresì Consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite"* (ossia le cinque sostituzioni regolarmente previste).

Ritiene, in particolare, che le suddette disposizioni federali consentirebbero, nei tempi supplementari, di effettuare una unica sostituzione, aggiuntiva rispetto alle cinque ammesse durante i tempi regolamentari, così come chiarito dal Dipartimento Interregionale nel C.U. n. 124 del 5.05.2026, nel quale è stato precisato che *"... facendo riferimento ai C.U. n. 1 del 1°/7/2025, n. 12 del 5/09/2025 e n. 29 del 6/10/2025, per la stagione 2025/2026, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla regola 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, a partire dalle gare dei Play Off, Play Out, spareggi e Finali, le squadre potranno utilizzare, negli eventuali tempi supplementari, una sostituzione aggiuntiva alle cinque già previste indipendentemente se già effettuate. In virtù di tanto, si precisa che la sostituzione aggiuntiva deve ritenersi come l'unica sostituzione consentita durante i tempi supplementari indipendentemente se nei tempi regolamentari siano state effettuate tutte le cinque sostituzioni ovvero un numero inferiore"*. A supporto delle proprie ragioni richiama, altresì, alcune decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale.

Ai sensi dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte. Quest'ultima non ha presentato proprie memorie nei termini prescritti.



## C.U. N.76 del 11 Maggio 2026

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla regola n. 3, punto 2 (numero di sostituzioni), paragrafo *Tempi supplementari*, dispone che *“Se una squadra non ha utilizzato il numero massimo di calciatori di riserva e/o opportunità di sostituzione, eventuali calciatori di riserva e opportunità di sostituzione non utilizzati possono essere utilizzati nei tempi supplementari” e che “Laddove le regole della competizione consentano alle squadre di utilizzare un calciatore di riserva in più nei tempi supplementari, ogni squadra avrà un’opportunità di sostituzione aggiuntiva”*. Inoltre, le sostituzioni fatte tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio dei supplementari o nell’intervallo tra i due tempi supplementari non contano come opportunità/slot utilizzati.

Con il richiamato C.U. n. 1 del 3.07.2025, il C.R. Abruzzo ha disposto che *“Per la stagione sportiva 2025/2026, il Comitato Regionale Abruzzo consente, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali regionali e provinciali di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite”*. Con successivo C.U. n. 26 del 20.10.2025 il medesimo C.R.A. ha ribadito che *“Nelle gare di playoff e playout ove sono previsti tempi supplementari le società avranno la facoltà di utilizzare una 6<sup>a</sup> sostituzione che potrà avvenire nel corso degli stessi tempi supplementari e, comunque, prima degli eventuali tiri di rigore”*.

Al fine di risolvere la questione sollevata con il ricorso in esame, non può non tenersi conto che la possibilità di utilizzare un calciatore/calciatrice in più nei supplementari costituisce una opportunità aggiuntiva, concessa dalla LND, dai Comitati e dai Dipartimenti nelle competizioni da loro organizzate. Si ritiene, pertanto, che deve essere esclusa ogni possibile interpretazione che non tiene conto della ratio della norma (la quale, peraltro, ha cura di precisare che l’ulteriore sostituzione ammessa nei tempi supplementari può essere prevista *“indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o no tutte le sostituzioni consentite”*).

Sarebbe irragionevole e non coerente con la ratio della norma, quindi, attribuire un vantaggio alle squadre che effettuano tutte le sostituzioni durante i tempi regolamentari, concedendogli una sesta sostituzione, e penalizzare le squadre che non usufruiscono delle cinque sostituzioni nei 90 minuti.

Né possono influenzare la decisione di questo Giudice le scelte autonome del Dipartimento Interregionale, che non trovano riscontro nelle analoghe disposizioni del Comitato Regionale Abruzzo.

Deve ritenersi, pertanto, che nelle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Abruzzo – così come avviene in ambito FIFA, UEFA, Lega Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Italiana Calcio Professionistico – se una squadra non ha utilizzato tutte le sostituzioni e/o tutte le “finestre” di sostituzione nei tempi regolamentari, può utilizzare quelle residue durante i tempi supplementari, se previsti. In più, può esserci anche una sostituzione aggiuntiva (la 6<sup>a</sup>) nei supplementari, con una ulteriore opportunità di sostituzione che si aggiunge (e non si sostituisce) alle precedenti.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, 65 e 67 del C.G.S.,

### Delibera

- 1) di respingere il ricorso, confermando il risultato acquisito sul campo;
- 2) di addebitare la tassa di ricorso.



**C.U. N.76 del 11 Maggio 2026****GARE DEL 10/ 5/2026****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 300,00 MONTORIO 88

Per aver propri sostenitori introdotto ed utilizzato, nel corso della gara, materiale pirotecnico (petardi e fumogeni), senza conseguenze. Rapporto C. di C.

Euro 300,00 PENNE 1920 S.R.L.

Per aver propri sostenitori introdotto ed utilizzato, nel corso della gara, materiale pirotecnico (petardi e fumogeni), senza conseguenze. Rapporto C. di C.

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

NERVINI LORENZO (PENNE 1920 S.R.L.)

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

D EGIDIO ANDREA (MONTORIO 88)

FIDANZA GABRIELE (MONTORIO 88)

PASSAMONTI KEVIN (MONTORIO 88)

TEMPESTILLI DENNY (MONTORIO 88)

ROJAS GONZALO ROBERTO (PENNE 1920 S.R.L.)

DI DOMENICANTONIO CHRISTIAN (MONTORIO 88)

MATALONI GIACOMO (MONTORIO 88)

SPOSETTI VALENTINO (MONTORIO 88)

MARINARO CARMINE (PENNE 1920 S.R.L.)



## PRIMA CATEGORIA

### PLAY - OFF

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 09/05/2026 Amiternina Scoppito – Sportland FC Celano

#### **Il Giudice Sportivo**

La S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO ha presentato tempestivo e rituale ricorso, nel rispetto dell'abbreviazione dei termini disposta con C.U. F.I.G.C. n. 156/A del 5.02.2026, avverso la regolarità della gara in oggetto, terminata sul risultato di 1 a 2, chiedendo, in via preliminare, di non procedere alla omologazione del risultato finale e, in via principale, di accertare e dichiarare l'errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro, disponendo, per l'effetto, l'annullamento della gara e la ripetizione della stessa.

*Deduce in particolare la società ricorrente che l'arbitro "ha sanzionato per due volte il calciatore ospite n. 22, Sig. Ruggeri, con il provvedimento di ammonizione senza, però, provvedere alla sanzione dell'espulsione. Subito dopo l'estrazione del "secondo giallo", i Dirigenti della Soc. esponente hanno lamentato al Direttore di gara il mancato provvedimento di espulsione ed il Direttore di gara, che nel frattempo aveva autorizzato la sostituzione del medesimo n. 22 ospite, ha evitato qualsivoglia spiegazione e non ha neanche voluto rispondere alle lecite richieste di spiegazioni del capitano dell'Amiternina. Appare palese che la mancata sanzione, al minuto 26 del s.t., rappresenta un grave condizionamento del risultato di gara, in bilico sul risultato parziale di 1 a 2". I fatti suddetti sarebbero stati confermati oralmente dal Commissario di campo.*

Preso atto che la società ricorrente ha provveduto al deposito, a comprova del ricorso presentato, di una riproduzione video della gara su supporto fisico.

Preso atto, altresì, che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

Osservato che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro.

Osservato, altresì, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore tecnico è ravvisabile nel caso di evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente ovvero implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (c.d. principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica", sicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Nel caso in esame non ricorrono le fattispecie sopra richiamate, poiché le circostanze riferite nel ricorso presentato non sono riscontrabili negli atti ufficiali di gara, i quali costituiscono l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile da questo Giudice ai sensi dell'art. 61, co. 1, del CGS.



**C.U. N.76 del 11 Maggio 2026**

Infatti, il direttore di gara, nel supplemento di rapporto richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento dei fatti, ha dichiarato e confermato che *“al 3° minuto del secondo tempo ammonisco il calciatore n° 22, Ruggieri Lorenzo, della società Sportland FC Celano per fallo imprudente”* e che *“al 26° minuto del secondo tempo ammonisco il n. 6, Marianetti Roberto, della società Sportland FC Celano per fallo imprudente e nell’occasione il n° 22, Ruggieri Lorenzo, si poneva improvvisamente di fronte al sottoscritto, ma il provvedimento è rivolto al n° 6, Marianetti Roberto, come riportato sul modulo ammoniti/espulsi firmato per accettazione da entrambe le squadre. Quanto sopra dichiarato è stato correttamente riportato anche sul referto di gara”*.

Tale ricostruzione dei fatti risulta, tra l’altro, confermata anche all’esito della visione delle immagini fornite dalla medesima società ricorrente, dalle quali si evince chiaramente che al 26’ minuto del secondo tempo il fallo è stato commesso dal n° 6 dello Sportland F.C. Celano Sig. Marianetti Roberto (capitano).

Nessuna rilevanza assume per questo Giudice, invece, una eventuale e diversa versione orale fornita dal Commissario di campo, il quale non svolge alcuna funzione in merito. Peraltro, nel caso in esame, il medesimo non ha riportato nel proprio rapporto la versione delle circostanze di fatto nei termini riferiti dalla società ricorrente.

Per le ragioni innanzi spiegate, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

P.Q.M.

ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. b), del C.G.S.,

**DELIBERA**

- 1) di respingere il ricorso presentato dalla S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO, disponendo addebitarsi la relativa tassa;
- 2) di omologare il risultato conseguito sul campo.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**ALLENATORI****SQUALIFICA FINO AL 20/ 5/2026**

MORACHIOLI MATTEO (SPORTLAND F.C. CELANO)

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

MORACHIOLI MATTEO (SPORTLAND F.C. CELANO)

**CALCIATORI NON ESPULSI****I AMMONIZIONE DIFFIDA**

CACCIATORE ALESSANDRO (AMITERNINA SCOPPITO)

POMPILII GIANLUCA (AMITERNINA SCOPPITO)

RUGGIERI LORENZO (SPORTLAND F.C. CELANO)

CAMPAGNA GIUSEPPE

MARIANETTI ROBERTO

TACCONI SIMONE

(AMITERNINA SCOPPITO)

(SPORTLAND F.C. CELANO)

(SPORTLAND F.C. CELANO)



C.U. N.76 del 11 Maggio 2026

**Allegati L.N.D.**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25/05/2026.

*I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet [abruzzo.lnd.it](http://abruzzo.lnd.it) dal giovedì mattina fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.*

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 11/05/2026.

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**

